

Ricorso proposto il 22 maggio 2014 — ZZ e a./Parlamento**(Causa F-49/14)**

(2014/C 292/80)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrenti:* ZZ e a. (rappresentante: M.C. García-Hirschfeld, avvocato)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

Domanda di annullamento della decisione di nomina del primo valutatore dei ricorrenti per l'esercizio di valutazione relativo all'anno 2013.

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione del 4 marzo 2014, confermata con lettera dell'8 aprile 2014, con la quale i ricorrenti sono stati informati della nomina del sig. X. a primo valutatore;
- sospendere, se necessario, la procedura dei rapporti informativi del 2013;
- sospendere la signora X. da tutte le sue funzioni;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 3 giugno 2014 — ZZ/SEAE**(Causa F-51/14)**

(2014/C 292/81)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas e J.-N. Louis, avvocati)*Convenuto:* SEAE**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 3 per l'esercizio di promozione 2013 e concessione di un risarcimento per il danno morale che egli asserisce di aver subito.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 9 ottobre 2013 in cui è redatto l'elenco dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2013;
- condannare il SEAE alle spese.

Ricorso proposto il 23 giugno 2014 — ZZ/EMA**(Causa F-58/14)**

(2014/C 292/82)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentante: S. Rodrigues, avvocato)*Convenuta:* Agenzia europea per i medicinali (EMA)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione dell'EMA di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente come agente temporaneo e risarcimento del danno asseritamente subito.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione dell'EMA del 12 settembre 2013 di non rinnovare il contratto di lavoro del ricorrente;
 - inoltre, ed ove necessario, annullare la decisione dell'EMA del 13 marzo 2014, che respinge il reclamo del ricorrente del 19 novembre 2013 avverso la summenzionata decisione;
 - risarcire il danno materiale subito dal ricorrente;
 - risarcire il danno morale subito dal ricorrente, stimato in EUR 20 000;
 - condannare l'EMA alle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso.
-